



**TRIBUNALE DI PAVIA**  
Sezione I Civile  
Ufficio Fallimentare

Procedura di Liquidazione del Patrimonio 29 / 2021

**IL GIUDICE**

visto l'art. 14-quinques L. 3/2012;

letta la domanda depositata da

volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione particolareggiata depositata dal dott.

ex art. 14-ter

comma terzo 1. 3/2012 con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 e che non emerge, dagli accertamenti compiuti, la commissione di atti in frode ai creditori;

**PQM**

**nomina** liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012 il dott.

**dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**dispone** che le eventuali cessioni volte all'adempimento di debiti pecuniari sono inopponibili alla procedura;

**dispone** che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;





## TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile  
Ufficio Fallimentare

**dispone** che i beni oggetto di liquidazione vengano venduti attraverso procedure competitive;

**ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

**ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**determina** ex art. 14-ter, comma 6, lett.) b 1.03/2012, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, salvo diversa e più approfondita valutazione del liquidatore;

**invita** il liquidatore a valutare l'opportunità di subentrare nelle procedure esecutive eventualmente iniziate;

**precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

Pavia, 06/10/2021

Il giudice

*Francesca Paola Claris Appiani*

